

Comitato per il lavoro: competenze e limiti operativi

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 2 Novembre 2021

Il **comitato per il lavoro** discute i **ricorsi** nei confronti degli **atti amministrativi** emanati in **sede ispettiva**: ma esso può agire solo in particolari circostanze e specifiche situazioni. L'INL chiarisce con un apposito documento di prassi quali sono i **casi nei quali può agire il comitato** e secondo quali regole generali.

Il comitato per il lavoro: caratteristiche e ruolo

L'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 124/2004 prevede che presso la Direzione Regionale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro, è costituito il **comitato regionale per i rapporti di lavoro**, composto:

- dal Direttore dell'ITL;
- dal Direttore regionale INPS;
- e dal Direttore regionale dell'INAIL.

Con tale organo si cerca di porre un ulteriore controllo alla regolarità dei rapporti di lavoro e degli adempimenti contributivi, in particolar modo con riferimento alla **competenza tecnica sulle questioni lavoristiche e previdenziali**.

Tale comitato non è incardinato in alcuna amministrazione, ed è costituito per legge, senza necessità di alcun provvedimento amministrativo.

Tramite il comitato per il lavoro si può ottenere il rimedio impugnator



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

[Scegli il tuo abbonamento](#)